

cettare un'aggiunta a quest'articolo, che io proporrei in questi termini: « Le fabbriche nelle quali funziona l'ufficio permanente di finanza » possono distillare simultaneamente materie prime che godono abbuoni diversi purchè in apparecchi diversi, e perfettamente fra loro disgiunti.

« In tali fabbriche munite di apparecchi di rettificazione, è ammessa la rettificazione dell'alcool grezzo proveniente da altre fabbriche, purchè però i diversi prodotti, tanto grezzi che raffinati, siano tenuti in magazzini o serbatoi diversi ».

Si tratta, come vede l'onorevole ministro Boselli, semplicemente di non diminuire una delle funzioni dell'industria degli alcoli. Perchè, se rimanesse l'inciso dell'articolo precedente il quale, in tesi generale, stabilisce che si possono distillare materie prime nella stessa fabbrica, purchè la fabbrica sia divisa in diverse fabbriche, tanto varrebbe lo stabilire che non si può distillare che in fabbriche diverse.

L'onorevole ministro mi dirà che si tratta di un articolo già votato. Va benissimo, ma è un articolo votato in tesi generale. Ed io propongo un'eccezione per quegli stabilimenti dove è organizzata una vigilanza permanente governativa, nell'intento di evitare danno enorme all'industria dell'alcool e che si riverbera anche in quelle distillerie di vinaccie di cui tanto è tenera, e giustamente, la Camera.

Perchè quei prodotti delle vinaccie, quando debbono cadere in mano a quegli speculatori di cui ha parlato l'onorevole Boselli, evidentemente trovano un trattamento più crudele, mentre col dare alle grandi fabbriche la possibilità di rettificarli, come hanno avuto in altri tempi, si creerebbe all'industria una condizione meno disagiata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Questa aggiunta in ogni caso avrebbe dovuto essere proposta all'articolo 4, pur trattando materia alla quale si riferiscono gli articoli 7 e 8, che stabiliscono le norme da applicarsi nelle contingenze cui alludeva il deputato Montagna.

Tutte queste disposizioni nelle quali ci inoltriamo sono ispirate al proposito di evitare le frodi; le quali, come si sa, sono una delle grandi piaghe dell'imposta sugli spiriti. Onde prego vivamente la Camera di

voler approvare l'articolo, così come è proposto.

Montagna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ho ripetuto spesso che non si può parlare due volte intorno allo stesso argomento.

Montagna. Ma il ministro ha detto che la legge mira ad evitare le frodi. Forse che io propongo un emendamento per garantirle? Questo non è esatto, e protesto.

Frola, relatore. Neppure la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Montagna.

Presidente. Domando se l'emendamento dell'onorevole Montagna sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

Imbriani. Non è appoggiato, perchè non c'è il numero nella Camera.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo all'ultimo capoverso dell'articolo 5.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 5° così emendato.

« Art. 5. *Vigilanza.* — Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della Finanza.

« L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali d'abitazione, purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti della Finanza sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

« Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della Finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

« Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti. »

(È approvato).

« Art. 6. *Liquidazione e pagamento della tassa.* — La liquidazione della tassa di fabbricazione è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.